

Numero  
**4670**

fr

0

Bellinzona  
**1 ottobre 2025**

Consiglio di Stato  
Piazza Governo 6  
Casella postale 2170  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 41 11  
fax +41 91 814 44 35  
e-mail [can@ti.ch](mailto:can@ti.ch)  
web [www.ti.ch](http://www.ti.ch)

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Consigliere federale  
Albert Rösti  
Direttore DATEC  
3003 Berna

[gesetzesrevisionen@bfe.admin.ch](mailto:gesetzesrevisionen@bfe.admin.ch)  
(pdf e word)

### Procedura di consultazione concernente la modifica della legge sulle forze idriche (attuazione della mozione 23.3498)

Signor Consigliere federale,  
gentili signore, egregi signori,

abbiamo ricevuto la vostra lettera del 25 giugno 2025 in merito alla summenzionata procedura di consultazione e ringraziamo per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio.

Il progetto posto in consultazione intende attuare il punto 2 della mozione 23.3498 CAPTE-N «Proteggere il diritto d'acqua immemorabile e istituire un quadro chiaro per l'applicazione delle disposizioni sui deflussi residuali».

Il nuovo art. 74a LUFİ obbliga le autorità a sopprimere i diritti d'acqua immemorabili (*ehehafte Rechte*, detti anche diritti per sé stanti permanenti) al più tardi con effetto al 31.12.2040. Se i titolari dei diritti d'acqua immemorabili hanno effettuato investimenti prima del 31.07.2019, i diritti immemorabili potranno valere fino a quando tali investimenti saranno interamente ammortizzati.

Il corrispondente nuovo art. 976d del Codice civile riguarda specificamente la procedura per la cancellazione delle iscrizioni esistenti a registro fondiario dei diritti d'acqua immemorabili che sono stati soppressi, assegnando la competenza esecutiva all'Ufficio del registro fondiario.

Contenuti, finalità e modalità operative della modifica della LUFİ sono ben espone nel rapporto esplicativo allegato alla lettera che apre la consultazione. Il pregio di questa operazione è l'intento di "fare pulizia" nei diritti sulle acque, mantenendo unicamente i diritti rilasciati dall'ente pubblico (in Ticino il Cantone) sulla base di atti conformi alla legge sull'utilizzazione delle acque (LUA, e se del caso alla LUFİ).

Precisiamo in entrata che l'art. 5 della nuova legge cantonale sulla gestione delle acque (LGA) del 21 gennaio 2025 (la cui entrata in vigore è prevista nel 2026 con contestuale abolizione della LUA) prevede l'istituzione del catasto delle acque e dell'inventario dei prelievi in cui sono iscritti i prelievi di acque conformemente alle disposizioni del diritto federale. Tutte le autorizzazioni e concessioni di prelievo sono riportate nell'inventario dalle autorità che le hanno emanate oppure su richiesta del beneficiario. Inoltre, secondo l'art. 93 della stessa legge, i titolari di diritti di prelievo istituiti sulla base di norme previgenti devono chiederne l'iscrizione nell'inventario dei prelievi entro 5 anni dall'entrata in vigore della LGA, pena la decadenza degli stessi. Da un lato quindi, la LGA è più restrittiva della proposta normativa federale, nel senso che introduce la decadenza dei diritti preesistenti e non conformati alla novella legislativa già al 31.12.2030, mentre il nuovo art. 74a LUFi pone il limite al 31.12.2040. D'altro canto la LGA non prevede eccezioni riconducibili all'ammortamento delle opere o ad altro e questa lacuna verrebbe colmata dal nuovo diritto federale (cpv. 2 dell'art. 74a).

Nell'ambito dell'aggiornamento della LUFi non pare essere stata considerata la casistica relativa a un diritto preesistente che può essere subito trasformato in concessione (mantenendo lo stesso quantitativo prelevato/deviato), anche quando sono pendenti gli ammortamenti per opere effettuate prima del 31.07.2019. In via potenziale, se il prelievo preesistente risulta essere già conforme agli art. 31-33 della legge sulla protezione delle acque (LPAC), e non necessita quindi di essere risanato dal punto di vista della garanzia di mantenimento di deflussi residuali adeguati, allora dovrebbe essere possibile trasformarlo in concessione indipendentemente dalla questione dell'ammortamento.

Nel merito del nuovo articolo della LUFi, riteniamo che gli intendimenti alla base della modifica normativa non porrebbero problemi alla strategia cantonale in materia di energia in quanto tesa ad eliminare diritti che eventualmente potrebbero ostare ad un uso idroelettrico da parte dello Stato e la cui soppressione è già prevista dal diritto cantonale. Tuttavia, richiamata la presa di posizione del 2 settembre 2025 della Conferenza dei governi dei cantoni alpini il Consiglio di Stato deplora che non sia stato approfondito il tema della riduzione della produzione di energia idroelettrica che tale modifica comporta a livello nazionale e sottolinea che, nel rispetto della ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni e del principio di sussidiarietà, la priorità per l'abolizione dei diritti immemorabili sulle acque è di *esclusiva* competenza dei Cantoni, ciò che deve essere chiarito nelle spiegazioni relative al proposto art. 74a LUFi.

Per quanto riguarda gli aspetti anche finanziari, in particolare legati ai previsti ammortamenti degli investimenti effettuati dai titolari dei diritti d'acqua immemorabili prima del 31.07.2019, rimandiamo nello specifico alla presa di posizione citata, con particolare riferimento alle seguenti richieste:

- la proposta di revisione della LUFi deve essere integrata da una misura relativa ai costi di risanamento delle centrali idroelettriche gestite sulla base di diritti immemorabili, che devono essere rimborsati ai gestori anche se questi non hanno ancora acquisito una nuova concessione,
- la legge deve prevedere la possibilità di prorogare il periodo transitorio oltre il 2040 in casi giustificati,
- le spiegazioni dell'articolo 74a cpv. 2 LUFi sul tema dell'investimento dovrebbero indicare che lo stesso deve essere stato effettuato nella legittima aspettativa che il diritto immemorabile sulle acque rimanga in vigore e che l'impianto possa continuare a essere gestito su questa base. Inoltre, si presume che l'impianto in oggetto sia

conforme all'art. 1 dell'Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (OPEn), sia finanziato con fondi provenienti dal supplemento di rete e che, nonostante l'ammortamento secondo i principi economici generalmente accettati, lo stesso non possa essere completato entro la data prevista per la disdetta del diritto immemorabile. In questo caso, per ammortamento secondo i principi economici generalmente accettati si intende l'ammortamento secondo la prassi precedente e basato sulla tabella della vita utile di cui all'Allegato 2.2, cifra 4 dell'OPEn. Se un impianto deve essere gestito senza il finanziamento del supplemento di rete, è necessario applicare altre tabelle di durata di vita standard, ovvero quelle con durate di vita più lunghe.

In merito al proposto nuovo art. 976d del Codice civile che assegnerebbe la competenza esecutiva all'Ufficio del registro fondiario lo scrivente Consiglio prende posizione come segue.

L'art. 976d CC prevede un meccanismo procedurale simile agli art. 976a e 976b CC relativi alla cancellazione agevolata di iscrizioni che hanno perso con ogni probabilità valore giuridico.

Il parallelo è tuttavia carente e inadeguato per due motivi:

- *Carenza formale e procedurale*

Nel rapporto esplicativo si dice che a livello di legislazione cantonale occorrerà stabilire se i diritti d'acqua immemorabili saranno soppressi in forza di legge oppure attraverso procedura amministrativa (cfr. capitolo 4). In entrambi i casi la cancellazione del diritto dal registro fondiario dovrà avvenire sulla base di un'istanza scritta dell'autorità competente per la gestione (e quindi anche la soppressione) di questi diritti in virtù della legge speciale che disciplina l'utilizzazione delle acque, conformemente al principio della notificazione (art. 46 cpv. 1 ORF). È infatti escluso che l'Ufficio del registro fondiario (URF) agisca d'ufficio, non avendo né le competenze per individuare nel registro fondiario eventuali diritti d'acqua immemorabili né tantomeno – come si dirà in seguito – per valutare materialmente se questi diritti debbano essere soppressi. La nuova disposizione, come del resto previsto all'art. 976a CC, dovrà – se approvata sul principio – prevedere esplicitamente l'obbligo di inoltro di una notificazione/istanza da parte dell'autorità competente. Il testo proposto non è sufficientemente esplicito in merito, creando confusione sulla modalità di avvio della procedura di cancellazione.

- *Inadeguatezza dal punto di vista materiale*

L'art. 976d cpv. 2 CC prevede che, qualora si concluda che l'iscrizione debba essere cancellata nonostante l'opposizione, l'URF comunica all'avente diritto la possibilità di proporre entro tre mesi un'azione giudiziaria volta ad accertare che l'iscrizione ha valore giuridico. Questa formulazione presuppone quindi che l'URF abbia un potere di apprezzamento sulla validità dell'iscrizione, rispettivamente della soppressione, del diritto d'acqua. L'URF tuttavia non ha alcuna competenza né conoscenza in merito (contrariamente all'art. 976a CC dove l'Ufficiale può eseguire la valutazione sostanzialmente sulla base dei documenti giustificativi o delle circostanze, ma comunque sulla base delle prove che il richiedente apporta per dimostrare la verosimiglianza della perdita di valore giuridico dell'iscrizione). La soppressione di un diritto d'acqua deve essere valutata e decisa in via definitiva unicamente dall'autorità competente per la gestione delle acque.

RG n. 4670 del 1 ottobre 2025

Del resto si rileva come il rapporto esplicativo sia manifestamente lacunoso sull'applicazione dell'art. 976d. Non indica ad esempio su quali elementi, informazioni o documenti dovrebbe basarsi il giudizio dell'Ufficiale. La responsabilità decisionale assegnata all'URF in un campo che esula, dal punto di vista materiale, deve essere rivista.


Vista proprio l'assenza di competenza in materia dell'Ufficiale, non è nemmeno opportuno prevedere un rischio di blocco del fondo interessato per tutta la durata dell'eventuale azione giudiziaria avviata dall'avente diritto. La richiesta di cancellazione deve essere iscrivibile al momento della messa a giornale: il principio della soppressione del diritto e quello della cancellazione dal registro fondiario non devono poter più essere messi in discussione dall'avente diritto.

Visto quanto precede il Consiglio di Stato è dell'avviso che la cancellazione di un diritto d'acqua memorabile debba avvenire esclusivamente sulla base di un'istanza dell'autorità competente per l'applicazione della legislazione speciale (da esplicitare nella disposizione legale), corredata dei riferimenti legislativi che attestano la soppressione definitiva del diritto d'acqua o, meglio ancora, della decisione amministrativa cresciuta in giudicato che decreta la soppressione del diritto d'acqua e la cancellazione dal registro fondiario.

In conclusione, il Consiglio di Stato non condivide i nuovi articoli normativi art. 74a LUF1 e art. 976d CC così come proposti dal progetto in esame e auspica una loro revisione tenuto conto delle considerazioni formulate in questa sede.

Vogliate gradire, signor Consigliere federale, gentili signore, egregi signori, i sensi della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente  
  
(Norman Gobbi)

Il Cancelliere  
  
Arnaldo Coduri

Copia a:

- Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch)
- Dipartimento delle finanze e dell'economia (dfe-dir@ti.ch)
- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch)
- Divisione delle risorse (dfe-dr@ti.ch)
- Divisione della giustizia (di-dg@ti.ch)
- Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (dt-spaas@ti.ch)
- Sezione dei registri (di-sr@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet